



Comune di Locri

Provincia di Reggio Calabria

ORINANZA n° 8/2014 dell'8.04.2014

IL SINDACO

PREMESSO che:

- So.Ri.Cal. S.p.A. è affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili giusta convenzione ("Concessione") con la Regione Calabria;
- So.Ri.Cal. S.p.A. ed il Comune di Locri hanno stipulato un contratto di somministrazione con cui So.Ri.Cal. S.p.A. si è obbligata ad erogare, in favore del Comune di Locri, acqua per uso potabile;
- So.Ri.Cal. S.p.A., con nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n° 5249 del 25 marzo 2014, ha comunicato la riduzione della fornitura idropotabile a seguito del mancato pagamento dei corrispettivi del servizio;
- Il Comune di Locri ha proposto una soluzione transattiva con nota prot. n° 3733 del 28.02.2014 con riferimento alle somme dovute ed a cui a tutt'oggi non è stato dato alcun riscontro;
- So.Ri.Cal. S.p.A. ha comunicato la riduzione della fornitura idropotabile a decorrere dal 9 aprile prossimo;

RILEVATO che la riduzione della fornitura determina, di fatto, che interi quartieri siano privati dell'erogazione del fondamentale servizio con tutte le conseguenze a carico della cittadinanza, degli uffici pubblici e delle scuole presenti sul territorio comunale tra cui anche il **presidio ospedaliero** a cui non viene assicurata la erogazione di un bene essenziale per la tutela della salute e dell'igiene pubblica;

CONSIDERATO che, anche in considerazione della veste pubblica rivestita dal debitore Comune di Locri non è ammissibile l'arbitraria ed unilaterale decisione di reagire al ritardo nel pagamento con

l'immediata e drastica riduzione del quantitativo di acqua necessario per garantire il regolare approvvigionamento sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATO, infatti, che in ragione della veste pubblica rivestita da So.Ri.Cal. S.p.A. (concessionaria di un servizio pubblico essenziale) e del rapporto pubblicistico sorto con il Comune di Locri, non è certamente consentito alla predetta Società di porre in essere comportamenti e/o atti di autotutela che incidono e rischiano di pregiudicare diritti costituzionalmente garantiti;

CONSIDERATO, altresì, che il contratto di somministrazione di acqua stipulato fra So.Ri.Cal. S.p.A. ed il Comune di Locri è volto a soddisfare bisogni primari aventi rango costituzionale nella tutela di diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, e che, pertanto, la riduzione e/o interruzione della fornitura del servizio non può ritenersi rimedio proporzionato per reagire al ritardo nel pagamento del corrispettivo, peraltro dovuto ad una momentanea mancanza di liquidità;

CONSIDERATO, infine, che la So.Ri.Cal. S.p.A. può tutelare le proprie ragioni creditorie secondo le procedure previste dalla legge e non certamente mediante un atto unilaterale, arbitrario;

RITENUTO, pertanto, al fine di tutelare e prevenire rischi per la salute ed igiene pubblica, doveroso ordinare alla So.Ri.Cal. S.p.A. di astenersi e/o cessare immediatamente dall'attuazione della riduzione della fornitura dell'acqua idropotabile e/o cessare che, laddove attuata e/o protratta, determinerebbe gravi ed irreparabili danni alla salute ed igiene dell'intera collettività, con tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse e dipendenti;

VISTO l' art. 50 del D.lgs. n°267/2000;

ORDINA

Alla So.Ri.Cal. S.p.A. di astenersi e/o cessare immediatamente dall'attuazione dalla riduzione della fornitura dell'acqua idropotabile per come comunicato con nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n° 5249 del 25 marzo 2014;

DISPONE

di notificare via fax il presente provvedimento alla **SO.RI.CAL. s.p.a. – Società Risorse Idriche Calabresi (“Fornitore”)**, con sede in Catanzaro Lido (CZ), località Germaneto, Viale Europa 35;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online comunale ed è immediatamente esecutiva. Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Regione Calabria, dipartimento LLPP , Via Crispi 33 88100 CATANZARO; alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, REGGIO CALABRIA; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri; al Comando della Polizia Municipale sede; al settore manutenzione, sede. Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online , ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria o in alternativa , entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dr. Giovanni CALABRESE

